II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1473 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2020

recante trecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) L'8 ottobre 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria,
dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Jamal Hussein Hassan Zeiniye (nome nella grafia originale: زينيه حسن حسين جمال) (alias certo: Jamal Husayn Zayniyah; alias incerti: a) Abu Malek El Talleh; b) Abu Hussein; c) Abu-Malik al-Ansari; d) Abu-Malik al-Shami; e) Abu-Malik al-Talli). Data di nascita: a) 17.8.1972; b) 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Bengasi, Libia; b) Al Tall, Repubblica araba siriana; c) Tell Mnin, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: 3987189 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale: a) 13080011550; b) 5877002 (carta d'identità siriana rilasciata il 25 maggio 2011). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana; b) Arsal, Bekaa, Libano. Altre informazioni: a) leader di Al-Nusrah Front for the People of the Levant nel Kalamoun occidentale, Repubblica araba siriana; b) nome della madre: Amina Tohmeh. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 8.10.2020.»